

**REGOLAMENTO ATTUATIVO PER IL RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E/O
TECNOLOGICA SVOLTA ALL'ESTERO PRESSO ORGANISMI /ISTITUZIONI DI RICERCA
INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTI AI FINI DELL'INQUADRAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
PRESSO L'OGS DI PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO.**

**ART. 1
FINALITA' E OGGETTO**

L'OGS, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 4.09.2020 "Attività di ricerca scientifica e/o tecnologica coerente con la missione di OGS svolta all'estero (UE o extra UE), presso organismi/istituzioni di ricerca internazionalmente riconosciuti con contratti di lavoro subordinato: riconoscimento parziale ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato presso OGS del personale ricercatore/tecnologo" con il presente regolamento disciplina le modalità di riconoscimento di tale attività.

**ART. 2
ATTIVITA' DI RICERCA**

L'attività di ricerca scientifica e/o tecnologica che potrà essere considerata dovrà risultare coerente con la missione dell'Ente, così come desumibile dal Piano Triennale di Attività approvato al momento di presentazione della domanda di riconoscimento e dovrà essere stata svolta all'interno di contratti di lavoro subordinato o tipologie equivalenti secondo la legislazione di pertinenza del Paese di riferimento.

**ART. 3
LUOGO DI SVOLGIMENTO**

L'attività di cui al precedente articolo deve essere stata svolta all'estero presso istituti od organismi di ricerca internazionalmente riconosciuti aventi sede in paesi UE ed Extra UE.

**ART. 4
MODALITA'**

La domanda di riconoscimento del periodo di attività dovrà essere presentata entro sei mesi dall'assunzione e dovrà essere corredata di tutti gli elementi utili alla valutazione: copia del contratto o dichiarazione dell'istituzione da cui si evinca la tipologia e l'oggetto del contratto e la durata dello stesso, una dichiarazione riguardante l'attività svolta, indicazioni/dichiarazione da cui siano desumibili le caratteristiche dell'istituzione presso la quale si è svolta l'attività. Nel caso in cui il contratto sia redatto in lingua diversa dalla lingua inglese, francese, spagnola o tedesca sarà cura dell'interessato di fornire una traduzione. In ogni caso l'interessato dovrà produrre anche una autocertificazione che riguardi la corrispondenza del contratto con quanto richiesto dal presente regolamento.

Il periodo complessivo di attività svolta sarà riconosciuto nella percentuale dell'80%. Tale periodo sarà ritenuto utile ai fini della maturazione dell'anzianità necessaria per i passaggi di fascia stipendiale.

ART. 5

COMMISSIONE VALUTATRICE

La valutazione delle domande presentate sarà effettuata da una commissione composta dal Direttore della sezione/Centro di afferenza, dal Coordinatore del Consiglio Scientifico e dal Direttore Generale.

La Commissione, nel valutare le domande pervenute, farà comunque riferimento ai principi generali contenuti nella “Carta europea dei ricercatori ed il codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori” ed in particolare ai paragrafi “**Sviluppo professionale**” e “**Anzianità**”.

ART. 6

NORME FINALI

In sede di prima applicazione saranno prese in considerazione tutte le domande pervenute entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente Regolamento non si applica ai ricercatori/tecnologi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in applicazione della normativa relativa al cosiddetto “Rientro dei Cervelli” (Art. 13, D. Lgs. n. 213 del 31/12/2009 , art. 16 D. Lgs. n. 218 del 25/11/2016 e successiva normativa di pari oggetto).

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 10/05/2021 12:12:52

IMPRONTA: 337C5E2E32DFBDCDBFAD36F0D2C3F911416D43365CA182C9C9F1FA15312DC4FE
416D43365CA182C9C9F1FA15312DC4FEF888371B89F992F616C954FB31E8A945
F888371B89F992F616C954FB31E8A945A946B22A132A24292747F3B8A0CDBD87
A946B22A132A24292747F3B8A0CDBD87F7DA06E2CAE8C364DD3E0C90FB409086